

CENNI GENERALI SULLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE DIVISIBILI ED ULTIME DECISIONI

DELLA GIURISPRUDENZA IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI ADEMPIMENTO PARZIALE

Le obbligazioni si dicono divisibili quando la prestazione per sua natura o per il modo in cui è considerata dalle parti, ha per oggetto una cosa o un fatto suscettibile di divisione (v., a contrario, l'art. 1316 c.c.).

In ordine alla disciplina giuridica delle suddette obbligazioni, il legislatore statuisce che qualora vi siano più debitori o più creditori di una prestazione divisibile (sempre che non si tratti di obbligazioni solidali ai sensi degli artt. 1292 e ss. c.c.), ciascun creditore può chiedere esclusivamente l'adempimento per la quota che gli compete e ogni debitore è tenuto a pagare il debito solo per la sua parte (v. art. 1314 c.c.).

Il più tipico e frequente caso di obbligazione divisibile è l'obbligazione pecuniaria, cioè l'obbligazione la cui prestazione è il pagamento di una somma di denaro (v. art. 1277 c.c.).

Le obbligazioni pecuniarie sono per natura obbligazioni divisibili.

La divisibilità/indivisibilità delle obbligazioni genera particolari conseguenze in ordine all'adempimento delle stesse ed alla risoluzione del contratto.

Solo per le obbligazioni divisibili, infatti, è possibile agire per ottenere la risoluzione parziale del contratto (v. art. 1464 c.c.).

Anche l'adempimento parziale ex art. 1181 c.c. è possibile solo per le obbligazioni divisibili.

Deve aggiungersi che, con riferimento all'adempimento parziale, il nostro legislatore precisa che, anche se la prestazione è divisibile, rientra sempre fra le facoltà del creditore quella di rifiutare l'adempimento parziale delle obbligazioni, salvo che questo non sia imposto dalla legge o dagli usi (v. art. 1181 c.c.).

In tema di adempimento parziale delle obbligazioni pecuniarie richiesto dal creditore devono farsi ulteriori considerazioni.

In casi simili, è opportuno soffermarsi sulla legittimità di chiedere giudizialmente il pagamento di parte di un debito che è interamente scaduto.

La giurisprudenza di legittimità è stata in contrasto sull'ammissibilità o meno della richiesta di adempimento parziale da parte di un creditore di un a determinata somma di denaro.

Parte della giurisprudenza riteneva inammissibili, per contrarietà a buona fede determinata dall'abuso di un diritto, più richieste di adempimento parziale effettuate da un creditore ad un debitore in più giudizi, nei casi in cui fosse possibile agire per ottenere l'intero (cfr. Cass. n. 11271/1997 e n. 6900/1997).

Questo filone giurisprudenziale aggiungeva che l'art. 1181 c.c. legittimava il creditore esclusivamente a rifiutare un adempimento parziale dell'obbligazione e non anche a farne richiesta e pertanto sarebbe possibile chiedere l'adempimento parziale di un'obbligazione pecuniaria (nascente da un unico rapporto obbligatorio) solo se disposto dalla legge o dagli usi o nei casi in cui vi sia un "interesse apprezzabile" meritevole di tutela ex art. 277 c.p.c. della parte creditrice (cfr. Cass. n. 7400/1997).

Altra parte della giurisprudenza, invece, riteneva legittimo il comportamento del creditore che agisse per l'adempimento parziale di un'obbligazione pecuniaria.

Si sosteneva che il debitore avrebbe potuto evitare l'aggravio di spese conseguente ad una pluralità di giudizi offrendo l'adempimento per l'intero e mettendo in mora il creditore, ovvero agendo per chiedere l'accertamento negativo del credito (cfr. Cass. n. 10326/1998).

Nel 2000, le Sezioni Unite della Suprema Corte – componendo il contrasto – avevano aderito a quest'ultimo filone giurisprudenziale, evidenziando, in particolare, che l'interesse del creditore di chiedere solo l'adempimento parziale di un'obbligazione pecuniaria fosse meritevole di tutela (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 108/2000).

Successivamente, in particolare a seguito della riforma dell'art. 111 della Costituzione (c.d. giusto processo), le Sezioni Unite sono tornate sull'argomento ribaltando la propria ultima pronuncia.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23726/2007 pronunciata a Sezioni Unite, ha ritenuto che la richiesta giudiziale del creditore di adempimento parziale un'obbligazione pecuniaria interamente esigibile sia inammissibile per diverse ragioni.

Anzitutto, tale comportamento sarebbe contrario al principio di buona fede e correttezza (come, peraltro, già evidenziato dalle pronunce 6900 e 11271 del 1997) che deve sussistere nell'esecuzione del contratto e anche nell'eventuale fase giudiziale volta all'adempimento.

In secondo luogo, la Suprema Corte ha ritenuto che un simile comportamento integri un abuso degli strumenti processuali in quanto sarebbe in violazione dei principi statuiti all'art. 111 della Costituzione regolanti il c.d. giusto processo.

A fronte della precedente giurisprudenza che sosteneva che il debitore potesse sempre tutelare le proprie ragioni offrendo l'adempimento per l'intero ovvero attraverso la richiesta di accertamento negativo, la Suprema Corte ha ribadito che sarebbe ingiusto, con particolare riferimento ai casi in cui vi sia un credito infondato e inesistente, costringere il presunto debitore a resistere in più giudizi (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 23726/2007).

Pertanto, alla luce di quanto esposto ed in particolare della recente pronuncia delle Sezione Unite della Corte di Cassazione, si esclude che si possa agire per ottenere solo una parte di un credito vantato, riservandosi di agire in un momento successivo per la restante parte.